



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **54**
del
20/07/2021

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE E AGEVOLAZIONI 2021.**

L'anno duemilaventuno addi venti del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consiliare in Videoconferenza, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere		X
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere		X
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere	X	
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere	X	
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere		X
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere	X	
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere	X	
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			14	3

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, ARRIGONI JACOPO, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA, BAGNI BENEDETTA

Scrutatori: Giovannoni Loriani, Giannoni Stefano

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE E AGEVOLAZIONI 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- l'art. 2, comma 4, del Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 che ha differito al 31 luglio 2021 il termine per i comuni per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI per l'anno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;

- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
- stabilisce, al comma 683, che *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO inoltre che:

- il Comune di Certaldo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro; in data 31.08.2017, con rogito del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti tra ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia SpA a far data dal 01.01.2018;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE le note prot. 12664 del 15/06/2021 e prot. 12927 del 17/06/2021, con le quali ATO Toscana Centro ha trasmesso a questo Comune il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo all'anno 2021, validato da ATO Toscana Centro e approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 7 del 14/06/2021;

RICORDATO il Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 30.06.2020;

RICHIAMATO

- il Consiglio Comunale che nella odierna seduta ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2021;
- il Consiglio Comunale che con Deliberazione n. 49 del 29.07.2020, ha approvato le tariffe Tari per l'anno 2020;
- il Consiglio Comunale che nella odierna seduta ha approvato il nuovo Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01 gennaio 2021.

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva

approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTI

- il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'art. 107, co.5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, stabilisce che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra

i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- l'Ente, si è avvalso della facoltà prevista dal sopra citato riferimento normativo, con la quale il conguaglio tra i costi derivanti dal PEF 2020, e di quelli derivanti dal 2019, possono essere spalmati nelle tre annualità future, a partire dall'anno 2021;

RITENUTO di utilizzare le risorse non utilizzate del 2020 del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 per finanziare tale conguaglio TARI per l'importo di € 173.264,32.

PRESO ATTO che:

- l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 “Decreto Sostegni bis”, dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di ridurre l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dai provvedimenti restrittivi, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva nazionale di 600 milioni per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di riduzioni sia per la TARI che per il tributo avente natura corrispettiva, per le suddette categorie economiche;
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24/06/2021 nell'allegato A stabilisce la ripartizione del suddetto fondo tra gli enti interessati, assegnando al Comune di Certaldo il contributo di euro 140.846,24;
- i comuni possono concedere riduzioni TARI in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su fondi propri attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea del servizio rifiuti.

RITENUTO, pertanto, di adottare il suddetto sostegno in favore delle utenze non domestiche coerentemente con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività e dai provvedimenti restrittivi finalizzati a contenere l'epidemia da Covid-19.

RILEVATO, altresì, che gli interventi a favore delle Utenze non domestiche, finanziate con i trasferimenti statali di cui al Decreto Sostegni bis, stimati pari a complessivi € 140.846,24, verranno automaticamente riconosciuti alle seguenti categorie di tassazione, con riduzione automatica della parte variabile della tariffa TARI 2021:

Cat.	Attività	Riduzione quota variabile
2	Cinematografi e teatri	100%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100%
7	Alberghi con ristorante	100%
8	Alberghi senza ristorante	100%
9	Case di cura e riposo	50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	100%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%
23	Mense, birrerie, amburgherie	100%

24	Bar, caffè, pasticceria	100%
30	Discoteche, night-club	100%
31	Agriturismo, affittacamere, residence	100%

RAVVISATA la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul territorio comunale.

PRESO ATTO che:

- l'art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis", dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva nazionale di 500 milioni per l'anno 2021, da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L'espressione "utenze domestiche", per concorde orientamento del Tavolo art. 106, può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24/06/2021 nell'allegato A stabilisce la ripartizione del suddetto fondo tra gli enti interessati, assegnando al Comune di Certaldo il contributo di euro 72.247,59;

RITENUTO, pertanto, di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento della Tari per le utenze domestiche che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico individuate, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), tramite attestazione ISEE.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 14

Votanti 14

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni - Nencini)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'anno 2021, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
3. di approvare, per i motivi descritti in narrativa, per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto **allegato A)** unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze Non domestiche per l'anno 2021 previste dall'art. 14 e art. 16 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato nella odierna seduta, come segue:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 14-Bis del regolamento comunale TARI, per l'anno 2021 ammonta ad Euro 0,294/Kg

5. di introdurre un'ulteriore agevolazione per le utenze Non domestiche che sono state destinatarie di chiusure obbligatorie o di provvedimenti restrittivi a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in riferimento all'entità della TARI dovuta, come segue:

Cat.	Attività	Riduzione automatica parte variabile
2	Cinematografi e teatri	100%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100%
7	Alberghi con ristorante	100%
8	Alberghi senza ristorante	100%
9	Case di cura e riposo	50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	100%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%
23	Mense, birrerie, amburgherie	100%
24	Bar, caffè, pasticceria	100%
30	Discoteche, night-club	100%
31	Agriturismo, affittacamere, residence	100%

6. di stabilire le percentuali per le riduzioni/agevolazioni per le utenze domestiche per l'anno 2021 previste dall'art. 13 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato nella odierna seduta, come segue:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - b.a da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - b.b fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

7. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche per l'anno 2021 previste dall'art. 16, comma 4, del Regolamento per la disciplina della TARI approvato nella odierna seduta, come segue:

- a) esenzione per indicatore ISEE fino 5.000,00 €;
- b) riduzione 50% per indicatore ISEE da 5.001,00 fino a 10.000,00 €;
- c) riduzione 30% per indicatore ISEE da 10.001,00 fino a 15.000,00 €;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre di ogni anno;

DELIBERA

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell' apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 nel testo così sostituito dall' art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

Quindi il Consiglio Comunale, con separata ed espressa votazione resa nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 14

Votanti 14

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni - Nencini)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,40	45,40
2	0,94	1,40	1,53	105,94
3	1,02	1,80	1,66	136,21
4	1,10	2,20	1,79	166,48
5	1,17	2,90	1,91	219,46
>5	1,23	3,40	2,00	257,29

NON DOMESTICO					
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	1,75	1,55
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,37	1,20
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	1,54	1,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	2,44	2,14
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	1,91	1,67
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	1,56	1,36
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	4,53	3,99
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	3,42	3,01
9	Case di cura e riposo	1,23	11,31	3,77	3,32
10	Ospedale	1,50	13,80	4,61	4,05
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	4,17	3,66
12	Banche ed istituti di credito	0,78	7,15	2,40	2,10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,15	10,61	3,54	3,12
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	12,21	4,09	3,58
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,83	7,61	2,55	2,24
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	4,53	3,98
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	9,06	7,04
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	10,02	3,35	2,94
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, ele	0,93	8,57	2,87	2,52
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	3,60	3,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	2,33	2,05
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	2,39	2,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,91	35,99	12,02	10,57
0	- idem utenze giornaliere	16,65	135,60	51,21	39,82
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	12,15	10,66
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	8,95	7,86
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	36,82	28,62
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gen	2,14	19,75	6,60	5,80
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	19,71	6,60	5,79
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	15,02	13,19
28	Ipermercati di generi misti	1,86	17,12	5,73	5,03
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	18,05	15,84
0	- idem utenze giornaliere	11,73	95,48	36,10	28,04
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	4,86	4,26
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	2,33	2,05